

TERESIANUM
Pontificia Facoltà Teologica
Pontificio Istituto di Spiritualità

STATUTO

Approvazione ad alterum quinquennium
dal Dicastero per la Cultura e l'educazione
il 10 luglio 2025



Roma 2025

PRESENTAZIONE

La Facoltà Teologica dei Santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce presso il “Teresianum” nell’Urbe fu eretta dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi presso il Collegio Internazionale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi a Roma con decreto del 16 luglio 1935, e il 23 maggio 1963 dalla medesima Congregazione fu insignita del titolo di “Pontificia”.

Essa si propone il fine di coltivare non solo la sacra teologia secondo il metodo scientifico, ma anche, per fedeltà al carisma dei suoi illustri Maestri di Teologia spirituale, di dedicarsi più profondamente alla sacra dottrina e alle sue relazioni con la vita spirituale cristiana.

Questo particolare compito le venne più volte confermato e raccomandato con premura dalla stessa Congregazione e dai Romani Pontefici. Per questo nel 1957 la Facoltà, sempre esercitando fedelmente la sua ordinaria attività, fondò e unì a sé l’Istituto di Spiritualità, il quale, dopo sette anni, fu decorato del titolo di “Pontificio” e, in virtù del decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi dell’8 settembre 1964, acquisì il potere di conferire i gradi accademici.

La Facoltà Teologica, opportunamente dotata di pubblicazioni e della biblioteca, specialmente attraverso l’Istituto cerca di adempiere il compito specifico di approfondire più intensamente il settore della Teologia spirituale, per il bene della Chiesa e il profitto dei cristiani.

Attualmente l’Istituto di Spiritualità è strutturato in quattro sezioni: 1) una sezione accademica di specializzazione in Teologia spirituale, con due cicli: uno di Licenza e uno di Dottorato; 2) una sezione di Teologia spirituale con relativo Diploma e due modalità di insegnamento: residenziale e online; 3) una sezione per Formatori e Responsabili di Comunità di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, con relativo Diploma; 4) una sezione di Accompagnamento Spirituale, con relativo Diploma.

Nel 1982 fu aperta la sezione per la specializzazione in Antropologia teologica, che dal febbraio 2005 ha cambiato la denominazione in Antropologia cristiana ed ora è tornata alla sua precedente denominazione. Tale specializzazione ha due cicli: il ciclo di Licenza e il ciclo di Dottorato.

Il primo regolamento dell’Istituzione furono gli *Statuti* della Facoltà Teologica del Collegio Internazionale dei Santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, approvati dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi il 16 maggio 1935. Tale normativa, riveduta secondo le direttive delle *Normae Quaedam* e approvata *ad experimentum* dalla Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica il 12 marzo 1973, riesaminata in ottemperanza ai principi della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* del 15 aprile 1979 e secondo le *Ordinationes* e le altre norme date dalla medesima Sacra Congregazione, è stata definitivamente approvata l’11 aprile 1988. Da allora in poi questo centro di studi ecclesiastici ha assunto il nome di Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”. Il presente *Statuto*, rivisitato secondo le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, pubblicata il 29 gennaio 2018, è stato approvato *ad experimentum* per cinque anni dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica in data 28 agosto 2019.

Le principali finalità della Facoltà sono:

- a) coltivare e promuovere le discipline teologiche mediante la ricerca scientifica, approfondire la rivelazione divina, enucleare sistematicamente le sue verità e illuminare i problemi del nostro tempo;
- b) formare gli studenti al livello più alto delle medesime discipline, introdurli alla conoscenza delle fonti, al lavoro scientifico, all’insegnamento e all’assunzione di compiti specifici, soprattutto nel campo della formazione spirituale;
- c) cooperare attivamente al ministero dell’evangelizzazione affidato alla Chiesa con lo studio e con la formazione di coloro che promuovono la vita spirituale dei cristiani e la vocazione dell’uomo.

La Facoltà è aperta ai chierici, ai consacrati e ai laici dotati dei requisiti per l’ammissione ai diversi cicli di studi accademici e ai corsi di formazione che desiderano apprendere le discipline teologiche in essa coltivate o approfondire le tematiche proposte.

SIGLE

AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
DV	<i>Dei Verbum</i>
GE	<i>Gravissimum Educationis</i>
GS	<i>Gaudium et Spes</i>
LG	<i>Lumen Gentium</i>
OT	<i>Optatam Totius</i>
RFIS	<i>Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis</i>
UR	<i>Unitatis Redintegratio</i>
VG	<i>Veritatis Gaudium</i>

CAPITOLO I FINE E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ

Art. 1 - La Facoltà

La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”, affidata dalla Santa Sede all’Ordine dei Carmelitani Scalzi, è posta sotto il patrocinio dei santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, Dottori della Chiesa. È Facoltà ecclesiastica *sui iuris* e gode della personalità giuridica pubblica (cf. VG, Artt. 2 § 2 e 62 § 3).

Art. 2 - Principali finalità della Facoltà

La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” si propone come suoi principali scopi (cf. VG, Art. 3):

- a) coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, cioè quelle direttamente o indirettamente connesse con la rivelazione cristiana o che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa; enucleare sistematicamente le verità in essa contenute; considerare alla loro luce i nuovi problemi che sorgono e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture (cf. VG, Art. 3 § 1);
- b) elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso (cf. VG, *Proemio* 5);
- c) “fare rete” con le Istituzioni che coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, anche con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose per lo studio di problemi che investono oggi l’umanità (cf. VG, *Proemio* 4d);
- d) formare gli studenti ad un livello di alta qualificazione nelle medesime discipline secondo la dottrina cattolica, introdurli alla conoscenza delle fonti, all’uso del lavoro scientifico e all’esercizio della docenza (cf. VG, Art. 3 § 2);
- e) curare la formazione teologica degli aspiranti al ministero ordinato e di quanti, consacrati e laici, si preparano all’insegnamento delle scienze sacre o ad altri compiti apostolici, a servizio della Chiesa e del mondo; contribuire alla formazione permanente del clero e dei membri degli Istituti di vita consacrata (cf. VG, Art. 3 § 1);
- f) preparare gli studenti ad assumere particolari compiti, specialmente nell’ambito della dottrina spirituale, in modo che possano cooperare attivamente al ministero dell’evangelizzazione affidato alla Chiesa.

Art. 3 - Struttura della Facoltà

L’intero corso accademico di Teologia è strutturato in tre cicli (cf. VG, Art. 74a, b, c):

- a) ciclo istituzionale, della durata di tre anni;
- b) ciclo per la Licenza, della durata di due anni;
- c) ciclo per il Dottorato, della durata di tre anni.

Art. 4 - Organizzazione della Facoltà

Per conseguire il suo fine specifico, la Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” organizza due sezioni: una per la specializzazione in Antropologia teologica e una per la specializzazione in Teologia spirituale, conseguita dalla Facoltà mediante il Pontificio Istituto di Spiritualità.

Art. 5 - Gradi accademici

La Facoltà Teologica, per concessione della Sede Apostolica, ha il potere di conferire i gradi accademici agli studenti che abbiano compiuto il biennio filosofico prescritto a norma dell’Art. 71b dello *Statuto*, e cioè:

- a) terminato il triennio istituzionale, vale a dire dopo l’intero primo ciclo, conferisce il grado di *Baccalaureato in Teologia*;

- b) nella sezione di specializzazione conferisce il grado di *Licenza* e di *Dottorato in Teologia con specializzazione in Antropologia teologica*, a coloro che hanno completato rispettivamente il secondo e il terzo ciclo;
- c) l'Istituto di Spiritualità conferisce il grado di *Licenza* e di *Dottorato in Teologia con specializzazione in Teologia spirituale* a coloro che hanno completato rispettivamente il secondo e il terzo ciclo;
- d) inoltre, la Facoltà organizza corsi di formazione a diverso titolo.

Art. 6 - Ciclo istituzionale

Nel ciclo istituzionale si insegnano le discipline teologiche in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica insieme all'introduzione al metodo della ricerca scientifica (cf. VG, Art. 74a).

Art. 7 - Specializzazione in Antropologia teologica

La specializzazione in Antropologia teologica intende approfondire il settore della teologia riservato allo studio della persona umana aperta al soprannaturale, alla luce della rivelazione cristiana e della storia della salvezza. In questo modo prepara gli studenti nel campo della riflessione teologica e della trasmissione della fede, in dialogo con il mondo di oggi nelle diverse aree culturali.

Art. 8 - Specializzazione in Teologia spirituale

Il Pontificio Istituto di Spiritualità offre la specializzazione in Teologia spirituale. Essa è intesa come una disciplina teologica che studia l'esperienza della vita trinitaria effusa dallo Spirito Santo nel cuore della persona umana; prepara gli studenti nel campo della riflessione teologica, dell'analisi dell'esperienza spirituale, della formazione e dell'accompagnamento spirituale, in dialogo con il mondo di oggi nelle diverse aree culturali.

Art. 9 - Destinatari della Facoltà

La Facoltà è aperta a tutti coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti (cf. VG, Art. 31).

Art. 10 - Collaborazione con centri accademici

La Facoltà collabora con le altre Università e Facoltà, innanzitutto con quelle presenti a Roma. L'Istituto di Spiritualità poi, secondo le sue possibilità, cerca di favorire una fattiva collaborazione con gli altri Istituti di Spiritualità.

Art. 11 - Norme e Statuto

La Facoltà di Teologia è retta dal Diritto universale, dalle norme date dalla Santa Sede per l'organizzazione degli studi ecclesiastici, dal presente *Statuto* e dalla propria prassi.

CAPITOLO II LA COMUNITÀ ACCADEMICA

Art. 12 - La comunità accademica

- a) La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” costituisce una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa (cf. VG, Art. 11 § 1);
- b) tutte le persone che ne fanno parte, sia singolarmente prese, sia radunate in Consiglio, devono sentirsi, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del bene della comunità medesima (cf. VG, Art. 11 § 2).

1. IL GRAN CANCELLIERE

Art. 13 - Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere della Facoltà è il Preposito Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Da lui dipende giuridicamente la Facoltà (cf. VG, Art. 13 § 1).

Art. 14 - Compiti del Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere rappresenta la Facoltà presso la Santa Sede e viceversa, ne promuove la continuità e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa (cf. VG, Art. 12). A lui spetta in particolare:

- a) aver cura che si conservi integra la dottrina cattolica e si osservino fedelmente lo *Statuto* e le prescrizioni della Santa Sede (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 1);
- b) favorire la comunione e la cooperazione fra tutti i membri della comunità accademica (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 2);
- c) presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione i candidati all’ufficio di preside eletti dal Consiglio di Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 3; *Statuto*, Art. 19c);
- d) ricevere la professione di fede dal preside all’inizio del suo mandato (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 4);
- e) confermare il vice preside, il segretario generale della Facoltà, i direttori delle riviste e il responsabile per gli istituti affiliati, aggregati e incorporati e per i centri associati, eletti dal Consiglio di Facoltà (cf. *Statuto*, Artt. 19d e 56a);
- f) nominare i professori aggiunti proposti dal Consiglio di Facoltà; nominare, inoltre, i docenti ordinari e straordinari proposti dal Consiglio di Facoltà, dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cf. *Statuto*, Artt. 19e; 27a; 27b); autorizzare, su richiesta del Consiglio di Facoltà, l’insegnamento dei professori emeriti (cf. *Statuto*, Art. 41b);
- g) nominare, udito il Consiglio di Facoltà, il bibliotecario, il vice bibliotecario, il vice segretario, l’economista della Facoltà e l’amministratore delle pubblicazioni (cf. *Statuto*, Artt. 56; 59; 63);
- h) conferire oppure ritirare ai docenti il permesso di insegnare o la missione canonica (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 5);
- i) sottoscrivere personalmente i diplomi di baccalaureato, di licenza e di dottorato;
- j) informare il Dicastero per la Cultura e l’Educazione sulle vicende più importanti della Facoltà e inviare alla stessa, ogni cinque anni, un’accurata relazione sullo stato accademico, morale ed economico della Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 9, n. 7);
- k) verificare che sia effettuato l’aggiornamento statistico annuale in forma elettronica tramite la banca dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cf. VG, *Norme*, Art. 16, n. 6; Art. 17, n. 6);
- l) presiedere senza diritto di voto il Consiglio di Facoltà e il raduno dei docenti, su invito del preside;
- m) in caso di perdurante impedimento e di urgente e comprovata necessità può delegare per singoli atti che gli competono il preside o, in subordine, il vice preside.

2. L'AUTORITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 15 - Le autorità accademiche

- a) Nella Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" il duplice tipo di governo, personale e collegiale, è regolato in modo che da una parte gli atti collegiali vertano su cose di maggiore importanza e siano attinenti soprattutto al settore accademico, dall'altra le autorità personali godano di quel potere che corrisponde effettivamente al loro ufficio (cf. VG, Art. 19 § 1).
- b) Le autorità accademiche personali sono il preside e il vice preside; l'autorità collegiale è il Consiglio di Facoltà (cf. VG, Art. 15).

A) IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Art. 16 - Governo ordinario della Facoltà

Il Consiglio di Facoltà detiene il governo ordinario della stessa.

Art. 17 - Composizione del Consiglio di Facoltà

- a) Il Consiglio di Facoltà è composto dal preside, dal vice preside, da tutti i professori stabili, eccetto gli emeriti, da un delegato degli ufficiali e da tre delegati degli studenti, uno per ogni ciclo. Il segretario generale è presente con funzioni di attuario senza diritto di voto, a meno che non lo possieda ad altro titolo.
- b) I delegati degli ufficiali e degli studenti sono eletti ogni anno.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Facoltà

- a) Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni volta che il preside lo ritenga opportuno o qualora la convocazione venga richiesta da almeno un terzo degli aventi diritto;
- b) su indicazione del preside l'ordine del giorno deve trattare tutto ciò che attiene alla vita della Facoltà;
- c) l'ordine del giorno deve essere preparato in modo da includere per tempo anche i suggerimenti dei docenti e dei membri attivi della comunità accademica in generale.

Art. 19 - Competenze del Consiglio di Facoltà

A) Spetta al Consiglio di Facoltà:

- a) stabilire il programma degli studi;
- b) conservare e promuovere l'ortodossia, l'unità e lo sviluppo dell'insegnamento, nonché deliberare su altre cose di maggiore importanza, fatta salva la potestà esecutiva del preside nel governo ordinario;
- c) eleggere i tre candidati all'ufficio di preside, da presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione tramite il Gran Cancelliere (cf. *Statuto*, Art. 14c);
- d) eleggere il vice preside, il segretario generale della Facoltà, i direttori delle riviste e il responsabile per gli istituti affiliati, aggregati e incorporati e per i centri associati, che devono essere confermati dal Gran Cancelliere (cf. *Statuto*, Art. 14e);
- e) proporre al Gran Cancelliere i docenti che devono essere da lui nominati o sono da promuovere a un grado superiore (cf. *Statuto*, Art. 14f);
- f) approvare i docenti incaricati e invitati e gli assistenti che devono essere nominati dal preside per insegnare nella Facoltà (cf. *Statuto*, Art. 23e); approvare i professori emeriti per l'insegnamento oltre il settantesimo anno di età (cf. *Statuto*, Art. 41b);
- g) proporre al Gran Cancelliere i candidati per la nomina a bibliotecario, vice bibliotecario, vice segretario, economo della Facoltà e amministratore delle pubblicazioni (cf. *Statuto*, Art. 14g);
- h) ricevere i ricorsi dei professori, ufficiali e studenti;
- i) favorire la collaborazione con le Facoltà teologiche, in particolare con gli altri Istituti di Spiritualità.

B) Procedura negli atti collegiali:

- a) Le decisioni collegiali hanno valore se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto ha risposto alla convocazione ed è presente in aula (cf. CIC, can. 119, nn. 1 e 2);
- b) trattandosi di elezioni, si osservino i cann. 164-179 e il can. 119, n. 1 CIC;
- c) trattandosi di altri negozi, si osservi il can. 119 n. 2 CIC;
- d) trattandosi di richiedere il consenso o il parere, si osservi il can. 127 §§ 1-3 CIC.

Art. 20 - La Commissione esecutiva

- a) Per l'amministrazione ordinaria il Consiglio di Facoltà si serve della Commissione esecutiva, la quale agisce per conto e sotto la potestà dello stesso Consiglio;
- b) rientra nell'amministrazione ordinaria: preparare la programmazione dell'anno accademico da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà; nominare le commissioni per gli esami finali (esame *de universa*, difesa della tesi di licenza e *lectio coram*) e il lettore per le tesi di licenza;
- c) di questa commissione fanno parte: in forza dell'ufficio, il preside, il vice preside; in forza dell'elezione fatta dal Consiglio di Facoltà, due membri dello stesso Consiglio, di cui uno professore e l'altro studente; il segretario generale entra a far parte della commissione in qualità di attuario senza diritto di voto.

B) IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ

Art. 21 - Prerogative del preside

Il preside è il moderatore di tutta la Facoltà, ne promuove l'unità, la cooperazione e lo sviluppo e ne dirige l'attività.

Art. 22 - Elezione del preside

- a) Il preside viene eletto tra i professori ordinari e straordinari. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione nomina preside uno dei tre candidati eletti a maggioranza assoluta con distinte votazioni dal Consiglio di Facoltà e presentati dal Gran Cancelliere allo stesso Dicastero; il Gran Cancelliere ha tuttavia il diritto di richiedere dal Consiglio di Facoltà la presentazione di un'altra terna di candidati;
- b) la nomina del preside è per tre anni, trascorsi i quali potrà essere rinominato, ma non oltre il secondo triennio immediatamente successivo, fatto salvo il ricorso all'istituto della postulazione, per un solo ulteriore triennio (cf. CIC, cann. 180-183).

Art. 23 - Competenze del preside

L'ufficio del preside comporta:

- a) osservare le prescrizioni della Sede Apostolica e dello *Statuto* della Facoltà;
- b) rappresentare la Facoltà ed eseguire le prescrizioni del suo Consiglio;
- c) convocare, personalmente o tramite un delegato, il Consiglio di Facoltà e presiederlo, fatto salvo l'Art. 14l dello *Statuto*;
- d) ricevere, all'inizio del loro incarico, la professione di fede dei docenti della Facoltà per i quali è richiesto;
- e) con il consenso del Consiglio di Facoltà nominare i docenti incaricati, invitati e assistenti;
- f) in caso di necessità urgente e impreveduta, nominare senza il consenso del Consiglio di Facoltà i docenti invitati;
- g) aver cura che i professori, nell'insegnare, si conformino all'organizzazione degli studi come è prevista nello *Statuto*;
- h) presiedere di diritto agli esami;
- i) sottoscrivere i diplomi autentici dei gradi accademici;
- j) riferire alle autorità superiori le decisioni del Consiglio di Facoltà che devono essere da loro

- approvate;
- k) informare annualmente il Gran Cancelliere circa la situazione accademica ed economica della Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 46 § 2);
 - l) convocare il congresso di tutti i professori per trattare i problemi attinenti alla vita accademica e all'animazione della Facoltà, in modo che tutti collaborino in unità d'intenti;
 - m) aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati del "Teresianum" presenti nella banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cf. VG, *Norme*, Art. 16, n. 6).

C) IL VICE PRESIDE DELLA FACOLTÀ

Art. 24 - Nomina del vice preside

All'ufficio di vice preside è designato un professore ordinario o straordinario (cf. *Statuto*, Artt. 14e e 19d). Egli è eletto per un triennio; se l'elezione avviene nel corso del triennio, la scadenza dovrà essere fatta coincidere con quella del preside. Dopo la nomina della durata di un intero triennio, il vice preside può essere rieletto e confermato solo per un altro triennio consecutivo, fatto salvo il ricorso all'istituto della postulazione, per un solo ulteriore triennio (cf. CIC, cann. 180-183).

Art. 25 - Competenze del vice preside

È compito del vice preside:

- a) interessarsi di tutto ciò che attiene alla vita della Facoltà in stretta collaborazione con il preside;
- b) in accordo con il preside, suggerire, promuovere, portare a compimento tutte le iniziative accademiche e scientifiche che riguardano il fine proprio della Facoltà ed esplicitano l'attività della stessa, e impegnarsi affinché vengano divulgate in modo opportuno;
- c) fare le veci del preside assente o impedito.

3. I DOCENTI

Art. 26 - Ordini di docenti

- a) Il corpo accademico è composto da docenti stabili e non stabili.
- b) Sono professori stabili gli ordinari, gli straordinari e gli aggiunti (cf. VG, *Norme*, Art. 18 § 1).
- c) Sono professori non stabili i docenti incaricati, gli invitati e gli assistenti (cf. VG, *Norme*, Art. 18 §§ 3 e 4).
- d) Nessuno può essere contemporaneamente docente stabile in due Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 23 § 2).
- e) Per diventare docenti della Facoltà e per rimanervi, i chierici diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica devono avere il consenso del proprio ordinario, gerarca o superiore (cf. VG, *Norme*, Art. 25).

Art. 27 - Nomina e promozione dei docenti

- a) Tutti i docenti stabili sono nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio di Facoltà (cf. *Statuto*, Artt. 14f e 19e);
- b) la promozione a professore ordinario e a professore straordinario richiede il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cf. VG, Art. 27 § 2);
- c) la nomina dei professori incaricati, invitati e assistenti è di competenza del preside, con il consenso del Consiglio di Facoltà (cf. VG, Art. 24; *Statuto*, Artt. 19f e 23e);
- d) ai docenti appartenenti a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica (cf. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 191ss.: AAS 85 [1993] 1107ss.), l'autorizzazione a insegnare viene data dal Gran Cancelliere (VG, *Norme*, Art. 20 § 2); i docenti appartenenti a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo, ma possono insegnare altre discipline (cf. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 192ss.: AAS 85 [1993] 1107-1108). Nel secondo ciclo essi possono essere chiamati come docenti invitati

(cf. *ibid.*, n. 195: AAS 85 [1993], 1109) (cf. VG, *Norme*, Art. 20 § 2);

- e) per la promozione dei docenti il preside della Facoltà, insieme a un docente da lui scelto e a un docente esterno di altra Facoltà Teologica, esamina diligentemente l'idoneità dei candidati prima di proporli al Consiglio di Facoltà, dopo aver ascoltato, se opportuno, anche altri professori. In questa commissione il segretario generale della Facoltà svolge le funzioni di attuario;
- f) il giudizio sull'idoneità dei candidati deve essere dato per iscritto al Consiglio di Facoltà e conservato in archivio.

Art. 28 - Numero dei docenti

Il numero dei componenti stabili del corpo docente della Facoltà è di almeno dodici professori. Esso deve essere proporzionato al numero degli studenti e alle materie d'insegnamento.

Art. 29 - Requisiti per la nomina dei professori ordinari

Per essere nominato professore ordinario si richiede:

- a) il possesso del congruo dottorato canonico nella materia da insegnare (cf. VG, *Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2);
- b) una competenza certificata mediante la pubblicazione di libri e di articoli;
- c) l'idoneità alla ricerca scientifica e all'insegnamento attestata da una sufficiente prova in tale compito e la permanenza nella Facoltà, in qualità di professore straordinario per almeno tre anni consecutivi;
- d) la concreta dedizione all'attività scientifica e didattica nella Facoltà e l'impegno in altri lavori scientifici.

Art. 30 - Requisiti per la nomina dei professori straordinari

Per essere nominato professore straordinario si richiede:

- a) il possesso del congruo dottorato canonico nella materia da insegnare (cf. VG, *Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2);
- b) una competenza certificata mediante la pubblicazione di libri e di articoli;
- c) l'idoneità alla ricerca scientifica e all'insegnamento attestata da una sufficiente prova in tale compito e la permanenza nella Facoltà, in qualità di professore aggiunto, per almeno tre anni consecutivi;
- d) la concreta dedizione all'attività scientifica e didattica nella Facoltà e l'impegno in altri lavori scientifici.

Art. 31 - Requisiti per la nomina dei professori aggiunti

Per essere nominato professore aggiunto si richiede:

- a) il possesso del congruo dottorato canonico nella materia da insegnare (cf. VG, *Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2);
- b) una competenza certificata mediante pubblicazioni scientifiche;
- c) l'idoneità alla ricerca scientifica e all'insegnamento attestata da una sufficiente prova in tale compito e la permanenza nella Facoltà in qualità di professore incaricato, per almeno tre anni consecutivi.

Art. 32 - Requisiti per la nomina dei professori incaricati

Per essere nominato professore incaricato si richiede:

- a) il possesso del congruo dottorato canonico nella materia da insegnare (cf. VG, *Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2);
- b) la competenza certificata mediante il *curriculum* degli studi ed eventuali pubblicazioni scientifiche e attività didattiche.

Art. 33 - Professori invitati

Per trattare argomenti peculiari o per determinate discipline il preside, con il consenso del Consiglio di Facoltà, può nominare professori invitati che siano membri stabili del corpo docente di altra Facoltà, in possesso del congruo dottorato canonico (cf. VG, *Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2).

Art. 34 - Assistenti

Gli assistenti sono chiamati dal preside, con il consenso del Consiglio di Facoltà, a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui egli è titolare e a cooperare ai programmi di ricerca della Facoltà. Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente. Gli assistenti siano forniti almeno della congrua licenza canonica, siano in attesa del conseguimento del dottorato canonico e abbiano le convenienti doti pedagogiche.

Art. 35 - Passaggio al "Teresianum" di un docente proveniente da altra Facoltà ecclesiastica

Nel caso del passaggio alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di un docente membro di una Facoltà riconosciuta dalla Santa Sede, il docente conserverà il grado di ordinario o straordinario della Facoltà di provenienza conseguito con il *Nulla osta* della Santa Sede.

Art. 36 - Professione di fede

"Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere la missione canonica dal Gran Cancelliere o dal suo delegato dopo aver emesso la professione di fede; essi infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo Delegato" (VG, Art. 27 § 1).

Art. 37 - Disponibilità e impegno dei docenti

- a) A nessun professore venga dato il compito di insegnare discipline incompatibili tra loro né venga gravato da un numero di lezioni tale da impedirgli la sua conveniente preparazione, la cura solerte degli studenti e il lavoro scientifico;
- b) i docenti, per potersi dedicare al proprio ufficio, siano liberi da altre incombenze che, a giudizio del Consiglio di Facoltà, espresso a maggioranza qualificata, siano ritenute incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento (cf. VG, Art. 29);
- c) i docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnino a collaborare fra loro; si raccomanda anche la collaborazione con docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate (cf. VG, *Norme*, Art. 23 § 1).

Art. 38 - Docenti membri del Consiglio di Facoltà

Tutti i docenti stabili fanno parte del Consiglio di Facoltà fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 39 - Legittima libertà di insegnamento

- a) Tutti i professori godono della legittima libertà di insegnamento e di ricerca;
- b) tuttavia, "coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice (cf. LG 25; *Donum veritatis*, 24.05.1990: AAS 82 [1990] 1550-1570)" (VG, Art. 26 § 2).

Art. 40 - Idoneità dei docenti; provvedimenti disciplinari

- a) I docenti devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cf. CIC, cann. 810 § 1; 818; cf. VG, Art. 26 § 1);
- b) eventuali questioni, specialmente per problemi concernenti la dottrina, la morale e la disciplina,

- inizialmente sono regolate in modo personale dal preside, che può provvedere, se il caso lo richiede, con un'ammonizione del docente, se ciò sia sufficiente rispetto al caso contestato;
- c) se il provvedimento del preside non è idoneo alla soluzione del caso o si è rivelato inefficace, la questione sarà trattata da una commissione *ad hoc* da lui nominata e presieduta, con la partecipazione del segretario generale avente funzioni di attuario, per istruire la pratica e valutare collegialmente se archivarla o trasmetterla con il *votum* del preside al Gran Cancelliere;
 - d) il Gran Cancelliere, insieme a quattro docenti del "Teresianum" o di altra Facoltà ecclesiastica, esamini l'istruttoria e con voto collegiale decreti a norma del diritto canonico un eventuale provvedimento disciplinare di sospensione, rimozione, privazione, oppure l'archiviazione del caso addebitato. L'istruttoria e il decreto devono essere trasmessi al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 - e) tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda *ad tempus* il docente fino a che non sia concluso il procedimento ordinario (cf. VG, *Norme*, Art. 24 § 3);
 - f) al docente deve essere sempre assicurato di poter esercitare il suo diritto di difesa, di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni. Il docente ha il diritto di interporre ricorso alla Santa Sede (cf. CIC, cann. 1732-1739; CIC, can. 1445 § 2; Cost. ap. *Pastor bonus*, Art. 123; cf. VG, *Norme*, Art. 24 § 2).

Art. 41 - Cessazione dell'ufficio di docente

I docenti cessano il loro ufficio:

- a) trascorso il tempo per il quale furono designati;
- b) con il compimento del settantesimo anno di età; tuttavia potrebbero essere chiamati ad espletare attività di docenza con l'approvazione del Consiglio di Facoltà, ratificata per iscritto dal Gran Cancelliere, ma non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età;
- c) per rinuncia, motivata da cause ragionevoli, accettata dal superiore competente;
- d) per accettazione di un ufficio che, a giudizio del Consiglio di Facoltà espresso a maggioranza qualificata e ratificato dal Gran Cancelliere, risulti incompatibile con l'ufficio di professore (cf. *Statuto*, Art. 37b);
- e) per privazione della missione canonica, per rimozione o sospensione (cf. VG, *Norme*, Art. 24 §§ 1-3).

Art. 42 - Professori emeriti

I docenti che cessano la funzione accademica con il grado di "ordinario" vengono insigniti del titolo di "Professore ordinario emerito".

4. GLI STUDENTI

Art. 43 - Iscrizione alla Facoltà

- a) Possono iscriversi alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" tutti coloro che, ecclesiastici o laici, forniti di regolare attestato, siano idonei per la condotta morale e per precedenti studi compiuti (cf. VG, Art. 31).
- b) L'attestato circa il proprio stato e la condotta morale per i chierici, seminaristi e consacrati è rilasciato dall'ordinario o dal gerarca, dal superiore o da un altro delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica (cf. VG, *Norme*, Art. 26 § 1, n. 1); agli studenti non cattolici si richiede un attestato di credibilità rilasciato dall'autorità religiosa di riferimento; in tutti gli altri casi il preside valuterà l'idoneità del richiedente, sentito il vice preside.
- c) Se si tratta di un seminarista, si richiede anche l'attestato di soggiorno presso i collegi ecclesiastici o i seminari di Roma; se invece si tratta di un sacerdote diocesano, non essendo tenuto a dimorare presso i suddetti collegi o seminari, deve presentare l'attestato annuale del Vicariato di Roma e le lettere commendatizie del suo ordinario del luogo.
- d) Prima del conseguimento dei gradi accademici è richiesto un attestato del legittimo superiore circa il perseverare della condotta morale.
- e) la Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" valuterà caso per caso la procedura da adottare per

l'accertamento dei requisiti riguardo a persone rifugiate, profughe o in situazioni analoghe, sprovviste di regolare documentazione richiesta (cf. VG, Art. 32 § 3).

Art. 44 - Tipologie di iscrizioni

Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e uditori:

- a) ordinari sono gli studenti che perseguono il conseguimento dei gradi accademici;
- b) straordinari sono gli studenti che completano nella Facoltà un determinato *curriculum* di studi senza voler conseguire i gradi accademici;
- c) uditori sono coloro che frequentano soltanto discipline o corsi scelti.

Art. 45 - Attestati e requisiti per l'iscrizione al primo ciclo

L'iscrizione alla Facoltà per il conseguimento del baccalaureato richiede:

- a) la presentazione del titolo di studio necessario per l'ammissione all'università civile italiana o della nazione di provenienza (cf. VG, Art. 32 § 1);
- b) la presentazione dell'attestato del biennio filosofico regolarmente compiuto presso una Facoltà di Filosofia o un Istituto approvato (cf. VG, Art. 75 § 2);
- c) sufficiente conoscenza della lingua italiana per coloro che provengono da altre nazioni, comprovata da un attestato o da una verifica da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni;
- d) una congrua conoscenza della lingua latina (cf. VG, *Norme*, Art. 26 § 3).

Art. 46 - Attestati e requisiti per l'iscrizione al secondo ciclo della Facoltà

Possono essere ammessi come studenti ordinari del secondo ciclo di studi coloro che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) abbiano compiuto il primo ciclo e conseguito il titolo di baccalaureato in una Facoltà teologica canonicamente eretta con una votazione non inferiore alla media di 8/10, di 24/30 o equivalente, a seconda della scala di calcolo adottata. Nel caso di votazione inferiore, il preside potrà richiedere un esame di ammissione secondo le modalità previste per il punto b);
- b) abbiano compiuto il *curriculum* di studi del quinquennio filosofico-teologico presso scuole o istituti superiori non accademici, ma ecclesiasticamente riconosciuti, purché l'attestato degli studi compiuti risulti soddisfacente per completezza di programma e per la media dei voti riportati non inferiore a 8/10, 24/30 o equivalente, a seconda della scala di calcolo adottata. È tuttavia richiesto in ogni caso che i candidati siano sottoposti a un esame dinanzi a due docenti su un programma apposito, al fine di accertare l'effettiva idoneità alla specializzazione prescelta. Qualora l'esito fosse negativo, non potranno essere iscritti al secondo ciclo, ma dovranno frequentare uno o più semestri del primo ciclo, secondo un programma stabilito, e quindi ripetere l'esame;
- c) qualora provengano da altre nazioni, abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata da un attestato o da un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni;
- d) oltre alle lingue italiana, latina e greca, si conosca una lingua scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Art. 47 - Attestati e requisiti per l'iscrizione al terzo ciclo della Facoltà

Per essere ammessi al terzo ciclo si richiede:

- a) il possesso dei requisiti previsti per il primo e secondo ciclo e aver conseguito la licenza in Teologia nella rispettiva sezione di Antropologia teologica o di Teologia spirituale, oppure in una Facoltà canonicamente eretta, con una votazione non inferiore alla media di 9/10, di 27/30 o equivalente, a seconda della scala di calcolo adottata;
- b) la conoscenza di due lingue, oltre all'italiano, e tra le quali almeno una tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese da verificare nel consueto modo.

Art. 48 - Valutazione dei titoli e degli attestati

La Facoltà ha il diritto e il dovere di esaminare se siano state soddisfatte tutte quelle discipline ritenute necessarie per l'iscrizione. Se una disciplina non è stata insegnata oppure lo è stata in modo insufficiente, la Facoltà esiga che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame (cf. VG, *Norme*, Art. 26 §§ 2 e 4).

Art. 49 - Limitazioni e condizioni per l'iscrizione

- a) Gli studenti straordinari e uditori all'atto dell'iscrizione dovranno specificare i corsi che intendono frequentare;
- b) non è valida l'iscrizione di uno studente ordinario che abbia scelto di frequentare dei corsi presso un'altra Facoltà in misura tale che essi superino la terza parte del programma di studi della prima Facoltà.

Art. 50 - Osservanza delle norme della Facoltà, della disciplina, della frequenza alle lezioni

- a) Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina – soprattutto quelle attinenti ai programmi degli studi, alla frequenza, agli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà (cf. VG, Art. 33);
- b) per quanto riguarda la disciplina è in vigore uno specifico “Codice di Comportamento Accademico” (cf. *Statuto*, Art. 54a);
- c) per essere ammessi all'esame, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno due terzi di tutte le lezioni e seminari.

Art. 51 - Cooperazione degli studenti alla vita della Facoltà

- a) Tutti gli studenti sono partecipi della vita della Facoltà e, insieme ai professori, cooperano al bene e agli scopi di tutta la comunità;
- b) al fine di rendere la collaborazione più efficace, ogni anno gli alunni eleggono tre delegati, membri di diritto, al Consiglio di Facoltà (cf. *Statuto*, 17a);
- c) oltre a questi delegati potrà esserne eletto anche un altro per ciascun anno dei cicli, per comunicare i desideri dei condiscipoli alle autorità accademiche o ai rispettivi professori.

Art. 52 - Il collegio degli studenti

Gli studenti ordinari e straordinari costituiscono il collegio degli studenti. È compito di questo collegio:

- a) trattare tutte le questioni che riguardano gli studi e l'utilità degli studenti;
- b) eleggere i delegati degli studenti al Consiglio di Facoltà;
- c) il collegio degli studenti è retto dalle norme previste da uno specifico regolamento.

Art. 53 - Passaggio da un'altra Facoltà

Il passaggio di uno studente da un'altra Facoltà al “Teresianum” è permesso solo all'inizio dell'anno accademico oppure del semestre, dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare, di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico se non abbia prima soddisfatto tutto ciò che è necessario al suo conseguimento secondo lo *Statuto* della Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 28).

Art. 54 - Provvedimenti disciplinari e tutela dei diritti

- a) Se per cause gravi uno studente dovesse essere sospeso, privato di qualche diritto o essere espulso dalla Facoltà, la questione sia affrontata con carità e prudenza dalla competente autorità, in modo che siano convenientemente tutelati sia i diritti della Facoltà che quelli dello studente (cf. VG, Art. 35; VG, *Norme*, Art. 29). La Facoltà provvede a questi adempimenti con un proprio “Codice di Comportamento Accademico” disponibile presso la segreteria e pubblicato sul sito *web* della Facoltà;

- b) l'autorità competente di cui alla lettera a) è, in via gerarchica, la Commissione Disciplinare e il Gran Cancelliere in caso di interposto appello, come previsto dal "Codice di Comportamento Accademico".
- c) La Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" tutela la riservatezza dei dati personali dei propri studenti, adottando a tal fine adeguate misure di sicurezza in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il "Teresianum" potrà trattare, *inter alia*, i dati relativi al percorso accademico dei propri studenti.

Fermo restando il divieto di comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali trattati, il "Teresianum" potrà comunicare una serie di dati relativi al percorso accademico dei propri studenti ai superiori ecclesiastici o religiosi e/o ai rettori dei collegi di residenza che ne facciano espressamente richiesta al fine di valutare il rendimento ed i risultati accademici degli studenti. Il "Teresianum", inoltre, informerà i predetti soggetti in relazione a condotte negligenti poste in essere dagli studenti al fine di prendere gli opportuni provvedimenti, come previsto dal "Codice di Comportamento Accademico" adottato dalla Facoltà.

L'eventuale comunicazione all'esterno sussiste anche nell'ipotesi in cui i dati oggetto della richiesta siano necessari e funzionali all'erogazione di borse di studio ovvero al riconoscimento di altri vantaggi economici a favore degli studenti a cui tali dati si riferiscono.

5. GLI UFFICIALI

Art. 55 - Gli ufficiali della Facoltà

Gli ufficiali della Facoltà che aiutano il preside e il vice preside nel disbrigo degli affari correnti sono: il segretario generale, il responsabile per gli istituti affiliati, aggregati e incorporati e per i centri associati, il bibliotecario, i direttori delle riviste, l'economista della Facoltà e l'amministratore delle pubblicazioni.

Art. 56 - Nomina degli ufficiali

- a) Il segretario generale della Facoltà, il responsabile per gli istituti affiliati, aggregati, incorporati e per i centri associati, e i direttori delle riviste sono eletti dal Consiglio di Facoltà e confermati dal Gran Cancelliere (cf. *Statuto*, Art. 14e);
- b) il bibliotecario, l'economista della Facoltà e l'amministratore delle pubblicazioni sono nominati dal Gran Cancelliere, udito il Consiglio di Facoltà (cf. *Statuto*, Art. 14g);
- c) gli ufficiali sono eletti o nominati per tre anni e possono essere confermati nello stesso ufficio per altri trienni successivi;
- d) per quanto riguarda le questioni di natura disciplinare si assumono le norme previste per i docenti, indicate dall'art. 40 dello *Statuto*.

Art. 57 - Il delegato degli ufficiali al Consiglio di Facoltà

Gli ufficiali, se non prendono parte al Consiglio di Facoltà per altro titolo, eleggono ogni anno un delegato come membro dello stesso Consiglio.

Art. 58 - Compiti del segretario generale

- a) Dirigere il funzionamento della segreteria e custodire l'archivio in cui vengono conservati i documenti relativi alla vita della Facoltà;
- b) sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Facoltà il piano di studi elaborato dalla commissione esecutiva;
- c) preparare, sotto la direzione del preside, l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e comunicarlo tempestivamente ai membri dello stesso Consiglio;
- d) vigilare che il piano di studi sia rispettato dai professori e dagli studenti e ricevere le loro eventuali osservazioni;
- e) preparare gli atti accademici che devono essere celebrati;
- f) raccogliere i voti degli esami e comunicarli agli studenti;
- g) redigere i documenti di iscrizione e di dimissione degli studenti; compilare i diplomi accademici, timbrarli e firmarli;

- h) redigere le relazioni di cui agli Artt. 14j e 23l dello *Statuto*, su indicazione del preside e del vice preside;
- i) fungere da segretario nel Consiglio di Facoltà, senza diritto di voto.

Art. 59 - Il vice segretario

Se le circostanze lo richiedono, vi sia un vice segretario che aiuti nel suo compito il segretario generale, nominato dal Gran Cancelliere con il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 60 - Responsabile per gli istituti affiliati, aggregati e incorporati e per i centri associati

È compito del responsabile per gli istituti affiliati, aggregati e incorporati e per i centri associati:

- a) curare l'archivio;
- b) evadere la corrispondenza secondo le indicazioni del preside;
- c) curare e sviluppare i rapporti con i suddetti istituti e i centri associati, favorendo la collaborazione con la Facoltà;
- d) programmare e preparare d'accordo con il preside la visita ai medesimi istituti;
- e) tradurre in pratica le proposte e i suggerimenti fatti dai visitatori.

Art. 61 - Il bibliotecario

Il bibliotecario deve essere munito di un titolo di studio o di competenze adeguate.

Art. 62 - Compiti del bibliotecario

- a) Ordinare la biblioteca, custodirla e dotarla di opportuni mezzi di ricerca e di consultazione;
- b) provvedere che il Regolamento per l'uso della biblioteca, approvato dalla commissione per la biblioteca (cf. *Statuto*, Art. 96a), sia fedelmente osservato;
- c) acquistare e alienare libri, su decisione della commissione della biblioteca (cf. *Statuto*, Art. 96a);
- d) presentare ogni anno al Consiglio di Facoltà una relazione sullo stato della biblioteca (cf. *Statuto*, Art. 96b).

Art. 63 - Il vice bibliotecario

Vi sia anche un vice bibliotecario, nominato dal Gran Cancelliere con il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 64 - Il direttore delle riviste e l'amministratore delle pubblicazioni

La funzione del direttore delle riviste e dell'amministrazione delle pubblicazioni viene regolamentata dallo *Statuto* agli Artt. 97-99.

CAPITOLO III
L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 65 - L'insegnamento della teologia

- a) Nell'insegnamento della dottrina si osservino i principi, i fondamenti e i criteri stabiliti dalla competente autorità ecclesiastica, soprattutto dal Concilio Vaticano II nei documenti *Gravissimum educationis* nn. 10-12 e la conclusione; *Dei Verbum* nn. 10-12, 23-24; *Gaudium et spes*, nn. 53-62; *Optatam totius*, nn. 14-17; *Ad gentes*, nn. 16, 26, 39; *Inter mirifica*, n. 15; nel *motu proprio Ecclesiae sanctae* e nella costituzione apostolica *Veritatis gaudium* a cui le presenti norme si conformano;
- b) secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza della verità divina, sia riconosciuta una giusta libertà d'insegnamento e di ricerca. Questa libertà, tuttavia, deve restare nei confini della Parola di Dio così come essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa, a cui è necessario aderire fedelmente (cf. VG, Art. 38 §§ 1 e 2);
- c) le discipline teologiche, illuminate dalla fede e guidate dal Magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica dalla rivelazione divina, la studino profondamente, la rendano alimento della propria vita spirituale e siano in grado di esporla (cf. OT 16; VG, Art. 37 § 1);
- d) le discipline teologiche siano insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna e in connessione con le altre, come il Diritto canonico e la Filosofia, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia annunciato con maggiore efficacia al popolo di Dio e a tutte le genti (cf. VG, Art. 70 § 2);
- e) nel metodo d'insegnamento si osserveranno sempre le norme e le esigenze scientifiche adatte alle varie scienze teologiche, in modo che gli studenti siano condotti ad una profonda padronanza della materia, alla formazione di una sintesi personale e, al contempo, a imparare il metodo della ricerca scientifica e a diventare idonei per esporre in modo adeguato la sacra dottrina (cf. VG, *Norme*, Art. 53);
- f) nell'insegnare la dottrina cattolica i professori considerino la verità rivelata anche in rapporto con le acquisizioni scientifiche dell'età che si evolve e investighino le soluzioni dei problemi umani alla luce della rivelazione in modo tale che gli uomini, coltivandosi nelle varie discipline, possano arrivare a una completa conoscenza della fede (cf. VG, Art. 71 § 1);
- g) le questioni ecumeniche devono essere accuratamente trattate secondo le norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica; anche le relazioni con le religioni non cristiane sono da considerare con attenzione; e saranno esaminati con scrupolosa diligenza i problemi che scaturiscono dall'ateismo contemporaneo (cf. VG, Art. 72 §§ 1-3);
- h) con particolare cura si istruiscano gli studenti nello studio della Sacra Scrittura, la quale deve essere l'anima di tutta la teologia. Premessa un'adeguata introduzione, essi vengano iniziati accuratamente al metodo dell'esegesi in modo da apprendere i grandi temi della rivelazione divina e ricevano, con la lettura e la meditazione quotidiana dei libri santi, incoraggiamento e nutrimento (cf. OT 16). I professori si sforzino di offrire una sintesi teologica della divina rivelazione, conforme al Magistero, per assicurare solidi fondamenti alla vita spirituale e alla predicazione per coloro che dovranno svolgere il ministero sacro (cf. RFIS, n. 166);
- i) lo studio della Teologia dogmatica sia disposto in modo tale da presentare innanzitutto i temi biblici, i relativi contributi proposti dalla tradizione, le conferme del Magistero nonché la storia dei dogmi e la storia generale della Chiesa. Gli studenti apprendano come i misteri della salvezza si fanno presenti e operanti nelle azioni liturgiche e nella vita della Chiesa e imparino a penetrarli intimamente con il lavoro speculativo, avendo san Tommaso d'Aquino come maestro, in modo da vederne il nesso e la necessità e di poterli mettere in rapporto con i bisogni e i problemi dell'uomo contemporaneo (cf. OT 16; GE 10);
- j) la Teologia morale sia esposta scientificamente in modo che, alimentata dalla Sacra Scrittura, illustri l'altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro dovere, avendo presenti i dati antropologici e le moderne condizioni, di apportare frutto nella carità per la vita del mondo (cf. OT 16). Essa illustrerà l'agire cristiano dei fedeli fondato sulla fede, sulla speranza e sulla carità, esponendo in modo sistematico la loro chiamata alla santità e alla libertà (cf. RFIS, n. 169);

- k) il Diritto canonico sia insegnato a partire da una solida visione del mistero della Chiesa, alla luce del Concilio Vaticano II. Nell'espone i principi e le norme si dovrà mostrare come tutto l'ordinamento canonico e la disciplina ecclesiastica debbano essere rispondenti alla volontà salvifica di Dio, avendo come *suprema lex* la salvezza delle anime. Il diritto canonico si pone dunque al servizio dello Spirito nella Chiesa e, dentro un retto discernimento delle situazioni ecclesiali, favorisce un esercizio pastorale efficace (cf. OT 16; RFIS, n. 174). In particolare, verrà dedicato un congruo tempo di insegnamento al Diritto matrimoniale e processuale alla luce del *motu proprio Mitis iudex Dominus Jesus*.
- l) la Storia ecclesiastica, che ci mostra lo svolgersi della storia della salvezza attraverso i secoli, sia proposta con il metodo scientifico e oggettivo conformemente alle esigenze della ricerca critica (cf. UR 10). Deve illustrare l'origine e lo sviluppo della Chiesa come popolo di Dio che si diffonde nel tempo e nello spazio e tenere conto del progresso delle dottrine teologiche e della concreta situazione sociale, economica e politica, nonché delle opinioni e delle forme di pensiero che hanno esercitato maggiore influsso, non senza indagarne la reciproca interdipendenza e lo sviluppo. Si dovrà infine mettere in risalto il mirabile incontro dell'azione divina e di quella umana (cf. RFIS, n. 173);
- m) la Liturgia, in quanto fonte primaria del vero spirito cristiano, sia insegnata sotto l'aspetto teologico, storico, spirituale, pastorale e giuridico (cf. OT 16). Sia fatto conoscere come i misteri della salvezza siano presenti e operino nelle azioni liturgiche, quale sia il nucleo sostanziale e immutabile della liturgia e quanto appartiene a particolari sedimentazioni storiche, pertanto suscettibile di cambiamento (cf. RFIS, n. 167);
- n) la Teologia pastorale non solo chiarisce i principi in virtù dei quali la volontà salvifica di Dio, mediata dalla Chiesa, produce i suoi effetti per mezzo dei vari ministeri e delle varie istituzioni, ma altresì spiega agli studenti con quale animo pastorale retto essi debbano rendersi presenti, secondo le condizioni delle diverse regioni, nella vita dei battezzati;
- o) la Teologia spirituale scruti la storia della salvezza come si attua e si manifesta nella vita dei fedeli che tendono alla perfezione. Attinga vita e dottrina dalla Parola rivelata di Dio, dalla contemplazione e dallo studio dei credenti, dall'intima intelligenza di quelle cose che si sperimentano (cf. DV 8); segua le tracce dei dottori della Chiesa santa Teresa di Gesù e san Giovanni della Croce, patroni di questa Facoltà. I professori di Teologia spirituale curino che questa disciplina favorisca la maturità teologica degli studenti sia nella pietà che nell'azione apostolica e faccia tendere verso lo stesso scopo lo studio delle altre discipline;
- p) in un contesto di accresciuta mobilità umana, in cui il mondo intero è divenuto un "villaggio globale", la Missiologia ha come scopo la genuina formazione all'universalità della Chiesa e la promozione del suo slancio evangelizzatore, non solo come *missio ad gentes*, ma anche come *nuova evangelizzazione* (cf. RFIS, n. 171);
- q) un sufficiente numero di lezioni viene riservato all'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, considerando che l'annuncio e la testimonianza del Vangelo ha un suo importante raggio d'azione nella società umana e mira, tra le altre cose, alla costruzione del Regno di Dio. Ciò implica un'approfondita conoscenza della realtà e una lettura evangelica delle relazioni umane, sociali e politiche che determinano l'esistenza dei singoli e dei popoli (cf. RFIS, n. 172);
- r) per quanto riguarda i metodi didattici e pedagogici, si incoraggino gli studenti ad un processo di applicazione personale, in modo che possano assumere una parte sempre più attiva negli studi nella misura in cui avanzano nel loro *curriculum*.

Art. 66 - Finalità dell'insegnamento

I fini che l'insegnamento deve perseguire in modo particolare sono i seguenti:

- a) la profonda acquisizione della materia, insieme a una sintesi personale delle singole discipline e della teologia nel suo insieme;
- b) il risveglio produttivo negli studenti dello spirito di ricerca e di amore costante per la scienza;
- c) l'acquisizione pratica del metodo del lavoro scientifico personale, capace di coltivare negli studenti l'attitudine ad un'ulteriore ricerca e assimilazione, nonché la capacità di esprimere rettamente il proprio giudizio.

Art. 67 - Mezzi per realizzare le finalità dell'insegnamento

- a) Le lezioni spiegano i punti fondamentali della dottrina oppure gli argomenti più difficili secondo la natura dei corsi, danno agli studenti gli orientamenti generali allo studio, propongono in modo adatto la bibliografia, mostrano in che modo si elabora la scienza di cui si occupano.
- b) Altri metodi, attraverso i quali si esplica la partecipazione e l'applicazione attiva degli studenti, secondo l'opportunità e tenendo presenti le circostanze, sono:
 - 1) le esercitazioni con documentazione scritta sotto la direzione dei professori e degli assistenti;
 - 2) le ricerche particolari affidate ai singoli o a piccoli gruppi sotto la direzione dei professori o degli assistenti;
 - 3) lo studio personale, sotto la direzione degli stessi, attuato con frequenti colloqui;
 - 4) la lettura e l'analisi critica scritta di alcuni libri.
- c) Gli esami di vario genere.

Art. 68 – L'organizzazione dell'insegnamento

La Facoltà si dota di coordinatori per i tre cicli accademici e per gli altri corsi. Il loro incarico, da coordinare con il preside e il segretario generale, comporta i seguenti compiti:

- a) essere gli interlocutori degli studenti in questioni attinenti alla loro formazione accademica;
- b) progettare e accompagnare iniziative accademiche o formative;
- c) contribuire alla pubblicizzazione dei rispettivi cicli accademici e dei corsi;

Il preside, dopo aver sentito il vice preside, nomina i coordinatori per un triennio.

Art. 69 - Lingue d'insegnamento

Lingua ufficiale d'insegnamento è l'italiano. Sono ammesse anche le lingue: latina, inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese.

CAPITOLO IV
I CICLI DI STUDIO
E LE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

Art. 70 - Durata dell'anno accademico

L'anno accademico inizia a ottobre e si conclude a giugno.

1. PRIMO CICLO

Art. 71 - Requisiti per l'iscrizione al primo ciclo

Per iscriversi al primo ciclo è necessario:

- a) essere in possesso del titolo richiesto per l'ammissione all'università civile (cf. VG, Art. 32 § 1; *Statuto*, Art. 45a);
- b) presentare l'attestato autentico degli studi filosofici prescritti per il biennio del ciclo istituzionale compiuti presso una Facoltà di Teologia o un Istituto ecclesiastico anche non accademico (seminario diocesano o casa di studi per religiosi). Il baccalaureato ottenuto in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia sostituisce i corsi di filosofia del primo ciclo nelle Facoltà teologiche. Il baccalaureato in Filosofia ottenuto in una Facoltà non ecclesiastica non costituisce ragione per dispensare completamente uno studente dai corsi filosofici del primo ciclo nelle Facoltà teologiche (cf. VG, Art. 74a); la Facoltà valuterà le integrazioni necessarie da richiedere;
- c) avere una congrua conoscenza della lingua latina per comprendere e usare le fonti delle scienze sacre e i documenti della Chiesa (cf. VG, *Norme*, Art. 26 § 3; *Statuto*, Art. 45d);

Art. 72 - Tipologia delle discipline insegnate nel primo ciclo

Durante il primo ciclo, che dura almeno tre anni, si insegnano le discipline previste per il conseguimento del baccalaureato in Teologia con la seguente distinzione:

- a) le discipline principali riguardano più direttamente il fine perseguito dalla Facoltà; le discipline ausiliarie completano le principali; le discipline facoltative completano le discipline principali e ausiliarie;
- b) i corsi mediante i quali le varie discipline vengono insegnate possono essere: obbligatori e senza i quali gli studenti non possono conseguire i gradi accademici, oppure opzionali cioè da scegliersi a norma dello *Statuto* e delle *Norme* della Facoltà.

Art. 73 - Linee di formazione del primo ciclo

L'istruzione da impartire durante il primo ciclo è suddivisa in tre ambiti:

- a) nel primo ambito è presentata l'economia della rivelazione divina, così com'è stata attuata per mezzo di Cristo e giunge agli uomini mediante la Chiesa, insieme alla fondamentale risposta umana alla medesima;
- b) nel secondo ambito sono presentati Dio che rivela se stesso, l'opera della salvezza umana e le risposte dell'uomo nella prassi della sua vita;
- c) nel terzo ambito, infine, il discorso verte su Cristo, che mediante la Chiesa e i sacramenti dispiega la sua azione salvifica.

Art. 74 - Discipline insegnate nel primo ciclo

Le discipline insegnate nel primo ciclo sono:

- a) discipline principali: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale (tenendo presente i problemi riguardanti

l'ecumenismo, le religioni non cristiane e l'ateismo); Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Diritto canonico; Teologia pastorale; Liturgia; Storia della Chiesa; Patrologia e Archeologia;

- b) discipline ausiliarie: alcune scienze umane; lingue bibliche (sia ebraica che greca biblica); Metodologia del lavoro scientifico.

Art. 75 - Conoscenza delle lingue moderne

Per il conseguimento del grado di baccalaureato si richiede un'avanzata conoscenza della lingua italiana.

Art. 76 - Metodo e finalità dell'insegnamento nel ciclo istituzionale

- a) Nel ciclo istituzionale le discipline teologiche sono esposte con ordine, ampiezza e proprietà di metodo adatti a fornire agli studenti una solida, organica e completa esposizione della dottrina cattolica, insieme con un'introduzione al metodo della ricerca scientifica in teologia (cf. VG, Artt. 37 § 2 e 39);
- b) durante il ciclo istituzionale gli studenti, sotto la guida dei professori, svolgono le esercitazioni scritte e le altre prove di cui all'Art. 67b dello *Statuto*.

2. SECONDO CICLO

Art. 77 - Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi al secondo ciclo della Facoltà si richiede:

- a) il titolo di baccalaureato in Teologia o altro titolo equipollente conseguito in una Facoltà teologica;
- b) la conoscenza delle lingue latina e italiana, e almeno una fra le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese (cf. *Statuto*, Artt. 71c e 75).

Art. 78 - Requisiti per l'iscrizione di studenti privi di baccalaureato canonico

Gli studenti che hanno completato il ciclo istituzionale filosoficoteologico al di fuori di una Facoltà di Teologia potranno essere ammessi al secondo ciclo dopo che sia stata verificata la loro idoneità (cf. *Statuto*, Art. 46b).

Art. 79 - Ore di lezione

Le ore di lezione per ciascun anno sono almeno dodici per settimana e sono destinate soprattutto alle discipline fondamentali e obbligatorie.

Art. 80 - Finalità della specializzazione in Antropologia teologica

Il biennio di specializzazione in Antropologia teologica si propone di approfondire i contenuti della rivelazione divina e della storia della salvezza, in modo che il mistero dell'uomo trovi vera luce nel mistero del Verbo Incarnato (cf. GS 22).

Art. 81 - Fondamenti dell'Antropologia teologica

Data la natura teologica dell'antropologia, il lavoro di ricerca scientifica attinge in primo luogo alla Sacra Scrittura, al Magistero della Chiesa e all'esperienza religiosa cristiana, tenendo conto anche delle diverse scienze umane, quali la psicologia, la sociologia, ecc., in modo che gli studenti conseguano una conoscenza completa dell'uomo e siano in grado di comunicarla adeguatamente nel linguaggio del nostro tempo.

Art. 82 - Finalità del biennio di specializzazione in Teologia spirituale

- a) Il biennio di specializzazione in Teologia spirituale introduce più profondamente gli alunni, per mezzo

della ricerca scientifica, allo studio delle realtà spirituali e del mistero della vita cristiana (cf. *Statuto*, Art. 8);

- b) questo fine viene ottenuto mediante lo studio delle discipline prescritte, di corsi speciali su argomenti scelti, di seminari ed esercitazioni con cui si perfeziona il metodo della ricerca scientifica; mediante una monografia o dissertazione scritta (cf. *Statuto*, Art. 67).

Art. 83 - Discipline fondamentali del programma di Teologia spirituale

- a) Le discipline necessarie per espletare il biennio di specializzazione sono: Teologia spirituale biblica, Teologia spirituale sistematica, Teologia spirituale degli stati di vita, Storia della spiritualità, Teologia spirituale liturgica, Spiritualità dei Padri, tendenze spirituali contemporanee, Psicologia della vita spirituale, Direzione spirituale, dottrina spirituale di santa Teresa di Gesù e di san Giovanni della Croce;
- b) vengano proposti corsi monografici su temi scelti.

3. TERZO CICLO

Art. 84 - Il terzo ciclo o ciclo di dottorato

- a) Durante il terzo ciclo il candidato viene condotto alla maturità scientifica attraverso un lavoro di ricerca che contribuisca realmente al progresso della scienza teologica (cf. VG, Artt. 39c; 49 § 2);
- b) a tale scopo la Facoltà istituisce corsi e seminari con frequenza obbligatoria per i dottorandi;
- c) il terzo ciclo ha una durata di tre anni accademici.

Art. 85 - Requisiti per l'iscrizione al terzo ciclo

Per l'iscrizione al terzo ciclo della Facoltà, oltre a quanto prescritto dallo *Statuto* agli Artt. 71 e 77, si richiede:

- a) il conseguimento presso una Facoltà di Teologia della licenza in Teologia nella sezione di Antropologia teologica o di Teologia spirituale rispettivamente, con votazione non inferiore a 9/10, 27/30 o equivalente;
- b) la conoscenza di due lingue moderne tra le quali almeno una tra le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese;
- c) coloro che sono in possesso della licenza in Teologia con altre specializzazioni possono iscriversi a questo ciclo, ma devono frequentare dei corsi per un totale di 36 ECTS (anno integrativo).

4. IDONEITÀ DEI CANDIDATI

Art. 86 - Giudizio sull'idoneità dei candidati

L'idoneità dei candidati è verificata attraverso le prove previste dallo *Statuto* (cf. Art. 67b) e gli esami sulle materie trattate.

Art. 87 - Esami

- a) Per ogni corso lo studente deve sostenere un esame scritto o orale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà;
- b) chi non raggiunge il voto di sei decimi (6/10) o equivalente è tenuto a ripetere l'esame secondo le modalità determinate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 88 - Passaggio al ciclo superiore

- a) Lo studente ordinario, al termine del primo e del secondo ciclo, mediante un esame finale o una prova equivalente, deve dimostrare di aver acquisito una formazione scientifica completa;

- b) la modalità con cui si svolge l'esame è stabilita dal Consiglio di Facoltà, udito il parere dei docenti e dei rappresentanti degli studenti, in modo da poter realizzare un giudizio idoneo sul progresso dei candidati e sulla loro idoneità al proseguimento degli studi accademici oppure al conseguimento dei gradi accademici;
- c) nessuno può conseguire un grado accademico né essere iscritto al ciclo superiore se non ha completato il piano degli studi prescritto dallo *Statuto*, oppure non è stato approvato agli esami e nelle prove (cf. VG, Art. 48).

Art. 89 - Valutazione a conclusione del primo ciclo

- a) Il baccalaureato in Teologia si consegue mediante il superamento di tutte le prove prescritte;
- b) il primo ciclo si conclude con un esame generale le cui modalità sono stabilite dal Consiglio di Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 58);
- c) nella valutazione finale dei candidati siano computati tutti i voti delle diverse prove sostenute durante il primo ciclo (cf. VG, *Norme*, Art. 34 § 2).

Art. 90 - Valutazione a conclusione del secondo ciclo

- a) Il secondo ciclo si conclude con un esame generale le cui modalità sono stabilite dal Consiglio di Facoltà (cf. VG, *Norme*, Art. 58);
- b) nella valutazione finale dei candidati siano computati tutti i voti delle diverse prove sostenute durante il secondo ciclo (cf. VG, *Norme*, Art. 34 § 2);
- c) a conclusione del secondo ciclo si ottiene la Licenza in Teologia con specializzazione in Antropologia teologica oppure in Teologia spirituale, a seconda del ciclo di studi seguito dal candidato.

Art. 91 - Valutazione a conclusione del terzo ciclo

- a) Il terzo ciclo si conclude con una verifica le cui modalità sono stabilite dal Consiglio di Facoltà, disponibili in Segreteria e pubblicate sul sito *web* della Facoltà;
- b) lo studente che ha superato la verifica ottiene il titolo di Dottore in Teologia con specializzazione in Antropologia teologica o in Teologia spirituale, dopo aver pubblicato la dissertazione dottorale in tutto o in parte in forma cartacea (cf. VG, *Norme*, Art. 36 § 1);
- c) un esemplare in forma cartacea della dissertazione pubblicata deve essere inviato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cf. VG, *Norme*, Art. 37).

Art. 92 - Diploma supplement

Oltre ai documenti autentici attestanti i gradi accademici conseguiti, la Facoltà rilascia il diploma *supplement* corrispondente al percorso di studi effettuato (VG, *Norme*, Art. 39).

Art. 93 - Corsi non accademici

I diplomi rilasciati dalla Facoltà a conclusione dei corsi di formazione organizzati a diverso titolo (cf. *Statuto*, Art. 5d) si intendono non conferiti per autorità della Santa Sede (cf. VG, *Norme*, Art. 41).

Art. 94 - Dottorato honoris causa

- a) Il dottorato *honoris causa* può essere conferito per particolari meriti scientifici e culturali nella promozione delle scienze che hanno relazione con i fini perseguiti dalla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" (cf. VG, Art. 51);
- b) il dottorato *honoris causa* è conferito su proposta del Consiglio di Facoltà, con il consenso del Gran Cancelliere, previo il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cf. VG, *Norme*, Art. 40).

CAPITOLO V LA BIBLIOTECA E LE PUBBLICAZIONI

Art. 95 - La biblioteca

La Facoltà per la sua attività accademica dispone di una biblioteca, quale strumento per lo studio e la ricerca scientifica. Per il suo sviluppo e la sua progressiva specializzazione è assegnato ogni anno un adeguato finanziamento. Si dedichi un'attenzione particolare all'arricchimento delle sezioni in stretto rapporto con l'attività della Facoltà: Antropologia teologica, Teologia spirituale e studi carmelitani.

Art. 96 - Commissione per la biblioteca

- a) Il bibliotecario è assistito dalla commissione per la biblioteca, presieduta dal preside e composta dallo stesso bibliotecario, da tre professori eletti dal Consiglio di Facoltà per un triennio e da uno studente eletto dal medesimo Consiglio per un anno. Compito della commissione è approvare il bilancio generale preventivo delle spese annuali, le norme per un corretto uso della biblioteca, l'acquisto di opere e le principali innovazioni che riguardano la biblioteca;
- b) ogni anno il bibliotecario farà al Consiglio di Facoltà una relazione circa le attività e il bilancio economico della biblioteca.

Art. 97 - Le pubblicazioni

La Facoltà svolge la sua attività mediante la pubblicazione di libri, riviste e sussidi a carattere scientifico e divulgativo, frutto, in primo luogo, delle ricerche dei professori.

Art. 98 - Commissione per le pubblicazioni

La commissione per le pubblicazioni, composta dal preside della Facoltà, dall'economista della Facoltà, dall'amministratore delle pubblicazioni e da altri tre membri, di cui uno scelto fra i direttori delle riviste e due tra i docenti, entrambi eletti dal Consiglio di Facoltà per un triennio, promuove e valuta sotto l'aspetto scientifico le pubblicazioni.

Art. 99 - Amministratore delle pubblicazioni

L'amministratore delle pubblicazioni è nominato per un triennio dal Gran Cancelliere, udito il Consiglio di Facoltà (cf. *Statuto*, Art. 14g) e può essere riconfermato nel suo ufficio. Ha il compito di promuovere la pubblicazione delle diverse opere, di divulgarle e di venderle, in collaborazione con i direttori delle singole pubblicazioni. Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'amministratore dipende dall'economista della Facoltà a norma degli Artt. 104c e 105a.

CAPITOLO VI L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 100 - Autonomia dell'amministrazione economica

L'amministrazione economica della Facoltà è distinta dall'amministrazione economica della comunità religiosa "Convento Teresianum", con economisti distinti; l'economista della Facoltà è nominato dal Gran Cancelliere, udito il Consiglio di Facoltà (cf. VG, Art. 21).

Art. 101 - Amministrazione dei beni della Facoltà

I diritti di proprietà dei beni della Facoltà e la sua amministrazione sottostanno all'autorità del Definitorio generale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, a norma del diritto comune e del diritto proprio dell'Ordine.

Art. 102 - I beni della Facoltà

I beni della Facoltà sono costituiti dai contributi stabiliti dalla Facoltà stessa, dai proventi dell'attività scientifica e didattica della Facoltà, dalle libere offerte dei benefattori e dai sussidi del Definitorio generale dei Carmelitani Scalzi. L'accettazione delle offerte è sottoposta al consenso del Gran Cancelliere.

Art. 103 - Commissione amministrativa

Per la gestione economica viene costituita una commissione amministrativa composta dal preside, dal vice preside, dall'economista della Facoltà e da due docenti eletti per un triennio dal Consiglio di Facoltà;

Art. 104 - Competenze della commissione amministrativa

La commissione amministrativa

- a) effettua la programmazione economica della Facoltà per tutto ciò che riguarda la sua attività accademica e culturale;
- b) stabilisce ogni anno le tasse che gli studenti devono versare. Per quanto riguarda la retribuzione dei collaboratori e dei dipendenti si fa riferimento alla legislazione civile vigente;
- c) cura l'amministrazione della biblioteca e l'amministrazione delle pubblicazioni, fatta salva la loro autonomia organizzativa;
- d) si raduna periodicamente per esaminare la situazione economica.

Art. 105 - Gestione economica

- a) La gestione economica è curata dall'economista, il quale ogni mese ne dà ragione agli altri membri della commissione amministrativa;
- b) spetta al Consiglio di Facoltà esaminare e approvare la programmazione economica che la commissione amministrativa gli presenta due volte all'anno.

Art. 106 - Relazione annuale

Ogni anno, nel mese di gennaio, la commissione amministrativa presenta una relazione della sua attività all'economista generale dell'Ordine, il quale rappresenta il Gran Cancelliere nell'amministrazione della Facoltà.

CAPITOLO VII
COLLABORAZIONE
CON CENTRI ACCADEMICI

Art. 107 - Affiliazione

La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” accetta l’affiliazione, cioè di stabilire un legame con un Istituto ordinato all’insegnamento della teologia cattolica, al fine di salvaguardare la qualità degli studi e di permettere agli alunni di conseguire presso la Facoltà il grado accademico del primo ciclo o baccalaureato in Teologia (cf. VG, Art. 63 § 1; VG, *Norme*, Art. 50).

Art. 108 - Aggregazione

La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” accetta l’aggregazione, cioè il collegamento con un Istituto che abbraccia il primo e il secondo ciclo, allo scopo di salvaguardare la qualità degli studi e di permettere agli alunni di conseguire presso la Facoltà il grado accademico del primo ciclo o baccalaureato in Teologia e del secondo ciclo o licenza in Teologia (cf. VG, Art. 64; VG, *Norme*, Art. 51 §§ 1 e 3).

Art. 109 - Incorporazione

La Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” accetta l’incorporazione, cioè il collegamento con un Istituto che abbraccia il secondo o il terzo o entrambi i cicli, allo scopo di salvaguardare la qualità degli studi e di permettere agli alunni di conseguire presso la Facoltà il grado accademico del secondo ciclo o licenza in Teologia o il grado accademico del terzo ciclo o dottorato in Teologia (cf. VG, Art. 64; VG, *Norme*, Art. 51 §§ 2 e 3).

Art. 110 - Stabilimento e rinnovo della cooperazione

Per l’ottenimento e il rinnovo dell’affiliazione, dell’aggregazione e dell’incorporazione, per le mutue relazioni tra la Facoltà e l’istituto affiliato, aggregato o incorporato, e per il conferimento dei gradi accademici del baccalaureato, della licenza e del dottorato si osservino le norme date dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

CAPITOLO VIII
MODIFICA E SUPPLENZA DELLO *STATUTO*

Art. 111 - Modifica dello Statuto

Eventuali modifiche da apportare allo *Statuto* devono essere proposte e approvate dai due terzi del Consiglio di Facoltà e ottenere l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione su presentazione del Gran Cancelliere.

Art. 112 - Regolamenti addizionali

Le prescrizioni dello *Statuto* possono essere ulteriormente definite mediante Regolamenti approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Facoltà.

Art. 113 - Supplenza dello Statuto

Per quanto non è determinato dal presente *Statuto* si applica, oltre al Diritto universale, la normativa emanata dalla Santa Sede in generale e dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione in particolare.

Correzioni rispetto allo Statuto approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica *ad experimentum* per cinque anni il 28 agosto 2019

14 volte: “Dicastero per la Cultura e l'Educazione” invece di “Congregazione per l'Educazione Cattolica” (Art. 14c; 14f; 14j; 14k; 19Ac; 22a; 23m; 27b; 40d; 91c; 110; 111; 113).

Art. 3c e Art. 84c: “ciclo per il Dottorato, della durata di tre anni” invece di “ciclo per il Dottorato, della durata da tre a cinque anni”.

Art. 84c: “il terzo ciclo ha una durata di tre anni accademici” invece di “il terzo ciclo ha una durata da tre a cinque anni accademici”.

Art. 20b: “nominare le commissioni per gli esami finali (esame *de universa*, difesa della tesi di licenza e *lectio coram*) e il lettore per le tesi di licenza” invece di “nominare le commissioni per gli esami *de universa* e per le tesi di licenza”

Art. 43b: “in tutti gli altri casi il preside valuterà l'idoneità del richiedente, sentito il vice preside” invece “in tutti gli altri casi il preside valuterà l'idoneità del richiedente, sentito il Gran Cancelliere”

Art. 47b: “la conoscenza di due lingue, oltre all'italiano, e tra le quali almeno una tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese da verificare nel consueto modo” invece di “la conoscenza di due lingue, oltre all'italiano, scelte tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, da verificare nel consueto modo.”

Art. 68 – L'organizzazione dell'insegnamento [unico articolo nuovo]

La Facoltà si dota di coordinatori per i tre cicli accademici e per gli altri corsi. Il loro incarico, da coordinare con il preside e il segretario generale, comporta i seguenti compiti:

- a) essere gli interlocutori degli studenti in questioni attinenti alla loro formazione accademica;
- b) progettare e accompagnare iniziative accademiche o formative;
- c) contribuire alla pubblicizzazione dei rispettivi cicli accademici e dei corsi;

Il preside, dopo aver sentito il vice preside, nomina i coordinatori per un triennio.

[Gli articoli successivi si spostano in funzione del nuovo articolo.]

Integrazione del portoghese nelle lingue moderne (in conformità con l'Art. 69 già esistente): Art. 46d, 47b, 77b, 85b.

Correzione di vari rinvii nell'Art. 23c; Art. 62b, c e d; Art. 64; Art. 77b; Art. 85; Art. 99.